



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

m dg - GDAP
PÙ - 0027732 - 25/01/2017

Al Signor Garante Nazionale delle persone
detenute o private della libertà personale

ROMA



OGGETTO: rapporto sulla detenzione di una singola persona privata della libertà personale.

Con riferimento alla nota del 1° dicembre 2016 con la quale la S.V. ha trasmesso il Rapporto sulle condizioni detentive di un soggetto ristretto presso la CC di Voghera e, successivamente, presso la CC di Torino, si rappresenta quanto segue.

PREMESSA: PROFILO GIURIDICO E COMPORTAMENTALE DEL DETENUTO

Il detenuto in questione risulta essere ininterrottamente ristretto in carcere dal 09.10.2001, in espiazione della pena dell'ergastolo.

In data 04.04.2011 veniva disposto il suo trasferimento presso la C.C. di Voghera, per motivi di ordine e sicurezza con applicazione per mesi sei del regime di sorveglianza particolare ex art. 14 bis O.P., stante le gravi e reiterate aggressioni fisiche e verbali perpetrate sia nei confronti di compagni di detenzione sia del personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la C.R. di Milano Opera, ove era stato inizialmente assegnato.

L'assegnazione presso l'istituto di Voghera veniva riconfermata, con il provvedimento del 28.12.2013, richiamato dal Garante, risultando l'istituto dotato dei presidi sanitari - assistenza medica h24 e psichiatra con presenza trisettimanale - indicati dal consulente sanitario di questo Dipartimento, sulla base della certificazione trasmessa dalla Direzione dell'istituto.

Il detenuto risulta essere stato sottoposto, su disposizione dell'Ufficio di Sorveglianza di Pavia, anche ad accertamento di infermità psichica ai sensi dell'art. 112 D.P.R. 230/00, espletata presso la sezione osservandi dell'allora O.P.G. di Reggio Emilia.

Detta osservazione dava esito negativo, e la precedente Autorità Giudiziaria disponeva il rientro del detenuto alla C.C. di Voghera.

Nel corso della detenzione, il detenuto in questione si è rilevato essere un soggetto refrattario alle regole penitenziarie; lo stesso ha più volte posto in essere reiterate condotte compromettenti l'ordine e la sicurezza degli istituti in cui è stato ristretto, nonché costituenti notizia di reato. Si è, altresì, reso autore di eclatanti gesti autolesionistici e autosoppressivi e di comportamenti di disturbo, anche nelle ore notturne, che uniti alla scarsa igiene personale, lo hanno reso estremamente invisibile ai compagni di detenzione.

In data 5 agosto 2016, la Direzione dell'istituto penitenziario di Voghera trasmetteva una relazione di aggiornamento redatta dal Gruppo Osservazione e Trattamento, con la quale veniva evidenziato che il detenuto, nel corso del periodo detentivo, si era sempre più isolato dal mondo esterno.

Lo stesso non collaborava con il personale medico e trattamentale, nonostante i continui interventi svolti da tali operatori. La ferma volontà di restare isolato sempre nella propria stanza, rinunciando anche al televisore, aveva sollecitato la Direzione di Voghera a promuovere ogni iniziativa per sostenere il detenuto ad avviare un percorso detentivo costruttivo, ma senza esiti positivi.

La stessa Direzione richiedeva, quindi, alla Direzione Generale detenuti e trattamento il trasferimento del soggetto ad altra sede maggiormente qualificata alla gestione e alle cure del caso.

Detta Direzione Generale provvedeva, pertanto, a chiedere un approfondimento delle attuali condizioni di salute del detenuto e delle necessità terapeutiche. La relazione sanitaria inviata quale riscontro, nel riassumere i protocolli terapeutici adottati per il detenuto presso il carcere di Voghera, consistenti in numerose visite specialistiche, proposte terapeutiche, farmacologiche e trattamentali, per la maggior parte rifiutate dall'interessato, concludeva che il paziente necessitava di "una struttura psichiatrica contenitiva per sopraggiunta psicosi cronica".

Il consulente Sanitario della Direzione Generale detenuti e trattamento, esaminata tale documentazione, esprimeva il parere secondo il quale il detenuto necessitava di essere assistito in un "istituto con annesso reparto psichiatrico fino a miglioramento del quadro clinico". Per tale ragione si disponeva il trasferimento presso la C.C. di Torino, unico istituto del Paese, al momento, dotato sia di sezione alta sicurezza sia di reparto psichiatrico.

RILIEVI DEL GARANTE NAZIONALE

Tanto premesso, in relazione alle singole osservazioni svolte dal Garante si segnala quanto segue:

punto 1): quanto alla carente cooperazione da parte della Polizia Penitenziaria della CC. di Voghera che, nel corso della visita del 16 ottobre scorso, invitava la Delegazione ad attendere l'arrivo del Responsabile della Sorveglianza generale prima di accedere in istituto, la Direzione, spiaciuta dell'inconveniente, ha precisato che l'invito all'attesa, lungi dal voler essere un atto irrispettoso delle prerogative del Garante, è stato motivato dall'esigenza di evitare che la Delegazione circolasse non adeguatamente accompagnata e indirizzata, senza voler, con questo, procurare disagio ad alcuno.

La Direzione ha, altresì, precisato che - sebbene il personale di Polizia Penitenziaria sia già a conoscenza dell'istituzione della figura del Garante nazionale dei detenuti - si adopererà ulteriormente per diffondere, anche all'area sanitaria, in maniera sempre più capillare, il ruolo del Garante.

Riguardo, poi, alla segnalazione in merito alla mancanza dei dati sanitari del detenuto in argomento, che non erano più a disposizione nel p.c. dal giorno del suo trasferimento presso la CC. di Torino, il Dirigente sanitario, su invito della Direzione che ha chiesto notizie in merito, ha chiarito che in assenza di un diario clinico informatizzato, i dati sanitari dei detenuti trasferiti viaggiano unitamente agli stessi. Quelli relativi al detenuto in questione, pertanto, non erano più

contenuti nel p.c. del sanitario perché, in automatico e, per prudenza in materia di privacy, erano stati eliminati, in base ad un programma informatico che poi ne permette il reinserimento al momento dell'eventuale rientro dei detenuti, ragione per cui resta solo il cartaceo (diario clinico) che segue il detenuto. Al riguardo, preme evidenziare come questa Amministrazione, da tempo, si stia impegnando per la diffusione in tutti gli istituti penitenziari della cartella clinica informatizzata. In tal senso, verrebbero superate molteplici problematiche nel tempo segnalate anche per la continuità terapeutica dei ristretti in carcere. A tal proposito, è stata firmata lo scorso 4 agosto 2016 una convenzione con Federsanità ANCI proprio per la realizzazione di una piattaforma informatica di trasmissione dei dati sanitari delle persone detenute;

punto 2) nel trasmettere la relazione del Direttore dell'Istituto di Voghera (ALL.1), che argomenta in merito allo stato di prolungato "isolamento" del detenuto in questione, si rappresenta che la Direzione ha comunicato di aver trasmesso al Magistrato di Sorveglianza copia del verbale di G.O.T. del 5 agosto scorso, contenente relazione di aggiornamento ed ogni altro atto ritenuto utile ad approfondire la conoscenza del detenuto;

punto 3) si rinvia a quanto già descritto nelle premessa;

punto 4) relativamente al problema della mancata somministrazione di lenzuola per rischio suicidario, si rappresenta che è stata invitata la Direzione Generale detenuti e trattamento a sondare soluzioni alternative che possano assicurare, nel contempo, condizioni detentive dignitose e l'incolumità dei soggetti psichicamente fragili (ALL.2);

punto 5) si allega (ALL.3) il protocollo locale per la prevenzione e riduzione del rischio autolesivo e suicidario sottoscritto dalla Direzione della CC di Torino e dall'ASL TO2 in data 31 maggio 2016, all'interno del quale vi è un paragrafo dedicato alla gestione dei pazienti assegnati all'articolazione per la tutela della salute mentale, che disciplina le misure da adottare, in base a tre diversi livelli di attenzione, al fine di prevenire gesti anticonservativi. Al livello più alto di attenzione, quale è sottoposto il detenuto di cui trattasi, corrisponde il piantonamento mediante videocamera e la rimozione di ogni oggetto potenzialmente lesivo all'incolumità del soggetto;

punto 6): le assegnazioni di cui si discute vengono disposte dalla competente Direzione Generale ai sensi dell'art. 42 comma 1 O.P. (1), ogni qual volta si rendano necessari - su richiesta delle Direzioni penitenziarie o delle Autorità Giudiziarie - approfondimenti diagnostici e/o interventi di stabilizzazione clinica, in costanza di situazioni di forte disagio psichico che non possono essere gestite in sezione ordinaria e che non trovano, o non trovano ancora, come nel caso in esame, configurazione nell'ambito delle fattispecie previste dagli artt. 111 e 112 del DPR 230/2000 e dell'art. 148 c.p., ma che risultano altrettanto meritevoli di attenzione e di intervento a tutela dei pazienti stessi, degli altri detenuti e del personale tutto che opera negli istituti penitenziari.

I provvedimenti in esame non possono, pertanto, avere, almeno inizialmente, un periodo temporale definito. Viene, invece, chiesto di trasmettere una aggiornata e dettagliata relazione nel momento in cui le motivazioni del trasferimento siano ritenute superate.

¹ l'art 42 O.P., intitolato "Trasferimenti", al comma 1 recita: *I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari*

Nel caso in esame, si rileva che all'esito del periodo di osservazione psichiatrica presso il reparto "Il Sestante" della C.C di Torino, il consulente sanitario di questo Dipartimento, sulla base della relazione conclusiva redatta il 20 novembre 2016 dalla specialista, ha indicato la necessità che il detenuto in argomento sia ristretto in istituto dotato di assistenza medica nell'arco delle 24 ore, psichiatra e psicologo, presidi di cui l'istituto di Voghera risulta dotato.

punto 7) in merito alla richiesta del Garante di assegnare il detenuto in una struttura dotata di adeguata articolazione per la salute mentale, si rappresenta che presso dette articolazioni possono essere ricoverati esclusivamente, ai sensi della vigente normativa:

- detenuti sottoposti ex art. 148 c.p. (infermità psichica sopravvenuta al condannato), previa emissione di specifica ordinanza emessa dal competente Magistrato di Sorveglianza;
- detenuti sottoposti all'art. 111 comma 5 D.P.R. n. 230/2000 (minorati psichici), previa emissione di ordinanza emessa dall'Autorità Giudiziaria competente in relazione allo stato e grado di giudizio ovvero previa richiesta dello specialista psichiatra dell'istituto di detenzione e previo parere del sanitario di questo Dipartimento;
- detenuti sottoposti all'art. 112 D.P.R. 230/2000 (osservazione psichiatrica, previa emissione di ordinanza da parte dell'Autorità giudiziaria competente in relazione allo stato e grado di giudizio.

Allo stato non risulta pervenuta alcuna nuova richiesta in tal senso dalle autorità competenti.

Consulente sanitario

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Santi Consolo

Santi Consolo